

POR FESR 2014-2020

Azione 3.5.1

CREAZIONE IMPRESA GIOVANILE, FEMMINILE E DEI DESTINATARI DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI

1. **FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi
 - 1.2 Dotazione finanziaria
2. **SOGGETTI DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Soggetti beneficiari
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità
 - 2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità
3. **INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
 - 3.1 Programmi di investimento ammissibili
 - 3.2 Importi dell'investimento ammesso
 - 3.3 Durata e termini di realizzazione del programma di investimento
 - 3.4 Spese ammissibili
 - 3.5 Caratteristiche del finanziamento
 - 3.6 Intensità dell'agevolazione
 - 3.7 Cumulo
4. **MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Soggetto gestore
 - 4.2 Presentazione della domanda
 - 4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda
5. **ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
 - 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
 - 5.4 Cause di inammissibilità
 - 5.5 Esiti istruttori
 - 5.6 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione
 - 5.7 Rinuncia all'agevolazione
 - 5.8 Attività di tutoraggio
6. **OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**
 - 6.1 Obblighi del beneficiario
7. **REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO**

- 7.1 Modifiche dei programmi di investimento
- 7.2 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento
- 7.3 Procedura di modifica
- 7.4 Fattispecie di modifica del soggetto beneficiario

- 8. **EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI**
 - 8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica
 - 8.2 Rimodulazione e riduzione dell'investimento e della relativa agevolazione
 - 8.3 Modalità di erogazione, piano di rientro e restituzione del finanziamento
 - 8.4 Controlli in loco e ispezioni
 - 8.5 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

- 9. **REVOCA, PROCEDURE DI REVOCA E SANZIONI**
 - 9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale
 - 9.2 Revoca parziale
 - 9.3 Procedure di revoca e recupero dell'agevolazione
 - 9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
 - 9.5 Sanzioni

- 10. **DISPOSIZIONI FINALI**
 - 10.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
 - 10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
 - 10.3 Disposizioni finali

- 11. **RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare l'avvio di micro e piccole imprese artigiane, industriali manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, cultura e terziario, attraverso lo strumento finanziario del microcredito, con l'obiettivo di consolidare lo sviluppo economico ed accrescere i livelli di occupazione giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali

Il presente bando è attuato nell'ambito dell'Azione 3.5.1. Por FESR 2014-2020 e in linea con il Progetto Giovani Si e con le strategie di intervento a sostegno della competitività indicate nel Piano Regionale dello Sviluppo 2016-2020, con la modalità del procedimento a sportello.

Il presente bando è attivato ai sensi:

- dell'art. 12 della legge n. 241/1990;
- della L.R. 71/2017;
- del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123;
- del Regolamento (UE) 651/2014;
- della decisione di G.R. n. 4 del 7 aprile 2014;
- delibera di G.R. n. 729 del 02.07.2018 di approvazione delle direttive.

1.2 Dotazione finanziaria

Fondo di microcredito

Lo strumento finanziario nella forma del microcredito è costituito ai sensi dell'articolo 37 del Reg. UE n. 1303/2013 con la dotazione delle risorse derivanti dal piano finanziario dell'azione 3.5.1 del POR Fesr 2014-2020.

Sulla dotazione, comprensiva delle riserve "Interventi ubicati lungo la Via Francigena" e "Accordo di Massa" di cui alla delibera di G.R. n. 586/2018, potranno essere stabilite successive ulteriori riserve nonché incrementi di risorse POR FESR Toscana 2014-2020, regionali e/o nazionali, al fine di aumentarne l'efficacia, sulla base di specifici atti della Giunta Regionale

Il responsabile dell'intervento comunica tempestivamente, con decreto dirigenziale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), l'interruzione della presentazione delle domande.

2. SOGGETTI DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

- le Micro e Piccole Imprese (MPI), nonché i liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese (delibera di G.R. n. 240/2017), così come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 definite giovanili, femminili oppure di destinatari di ammortizzatori sociali, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione;
- persone fisiche intenzionate ad avviare, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione della domanda alla persona fisica, un'attività imprenditoriale che costituiranno una Micro o Piccola Impresa (MPI) o un attività di libero professionista così come definita dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 e definita giovanile, femminile oppure di destinatari di ammortizzatori sociali.

Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa.

Per imprese giovanili si intende:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione;
- b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione.

L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

Per imprese femminili si intende:

- a) in caso di impresa individuale, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

Per imprese di destinatari di ammortizzatori sociali, cioè soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di 6 mesi nei 36 mesi precedenti la data di costituzione dell'impresa in possesso:

- a) in caso di impresa individuale, il titolare dell'impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione;
- b) per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

Coerentemente con quanto previsto all'art 22 del Reg (UE) 651/2014 sono sovvenzionabili le piccole imprese non quotate che ancora non hanno distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione.

Le imprese e i professionisti devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2, e devono esercitare un'attività economica identificata come prevalente nella sede o unità locale che realizza il programma di investimento, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007:

- B – *Estrazione di minerali da cave e miniere*
- C – *Attività manifatturiere*
- D – *Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata*
- E – *Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento*
- F – *Costruzioni*
- G – *Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1*
- H – *Trasporto e magazzinaggio*
- I – *Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione*
- J – *Servizi di informazione e comunicazione*
- M – *Attività professionali, scientifiche e tecniche*
- N – *Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese*
- P – *Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52*
- Q – *Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1*
- R – *Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento*
- S – *Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96*

Per gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli l'intervento non si applica nei casi seguenti:

- a) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- b) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

La data di costituzione coincide:

- a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di domande presentate da persone fisiche per data di costituzione si intende anche la data di comunicazione unica alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall'atto costitutivo;
- c) per le società di capitali, con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- d) per i liberi professionisti con la data di inizio attività risultante all'Agenzia delle Entrate.

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017 e secondo la nozione di "requisiti di carattere generale" fornita dall'art. 7 comma 1, lett. a).

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al paragrafo 2.1 deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, o alla data di costituzione dell'impresa in caso di domande presentate da persone fisiche, ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del durc on line in fase istruttoria.

1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1; per i liberi professionisti essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita iva rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, e di esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente rientrando nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1; per le imprese e i professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere alla data di erogazione a qualsiasi titolo (anticipo o saldo);
2. avere sede o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale, per i liberi professionisti deve risultare dal luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella prevista comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini iva.; per le imprese e i professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere alla data di erogazione a qualsiasi titolo (anticipo o saldo); In ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato in Toscana e le spese sostenute devono essere relative esclusivamente alla sede destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione finale di spesa;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (si ricorda che per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);
5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca¹ adottati dalla Regione Toscana per:
 - a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili,(art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)(art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);

¹ Art.23 L.R. n. 71/ 2017

- f) rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
- g) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
- h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);
6. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001²:
- a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione³;
- b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;
7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁴ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)⁵:
- a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):
- associazione per delinquere,
 - associazione per delinquere di stampo mafioso,
 - traffico illecito di rifiuti,
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
 - corruzione,
 - peculato,
 - frode⁶, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale;
 - terrorismo,
 - riciclaggio,
 - sfruttamento del lavoro minorile;
- b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:
- di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
 - ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
- c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

²D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

³Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁴Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

⁵Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

⁶Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per questo requisito il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

- rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso⁷ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;⁸
- essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea⁹; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato “destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile”;
- possedere la “dimensione” di micro e piccole imprese;
- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione; (si ricorda che per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);
- non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);

⁷ Art. 25, L.R. n. 71/2017

⁸ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

⁹ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
- omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

13. essere in regola con la normativa antimafia¹⁰;
14. di essere in regola con il rimborso di altri finanziamenti (centrale rischi - banca d'italia e crif);
15. possedere una redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito (cash flow);
16. non essere impresa in "difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 (si ricorda che per i liberi professionisti il requisito non dovrà essere verificato);
17. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste dal progetto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.7;
18. essere imprese attiva e per i liberi professionisti essere in attività (il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all'Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini iva); per le imprese e i liberi professionisti privi al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento dell'erogazione dell'agevolazione, anche a titolo di anticipo, salvo il caso per cui l'attività sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l'avvio. In tal caso tale requisito deve sussistere alla momento dell'erogazione a saldo.

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- **verifiche d'ufficio con controllo puntuale** dei requisiti di cui ai punti 3), 4), 5), 9), 13), 14), 15), 16), 17)¹¹, e 18) e dei punti 1) e 2) del paragrafo 2.2 se posseduti al momento della domanda o alla data di costituzione dell'impresa in caso di domande presentate da persone fisiche.
- **verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione** (10%) del possesso alla data di presentazione della domanda o alla data di costituzione dell'impresa in caso di domande presentate da persone fisiche, dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 10), 11), 12) e 17) del medesimo paragrafo.

La dichiarazione di cui al punto 12) del paragrafo 2.2, acquisita in autocertificazione in sede di domanda, sarà verificata con controllo a campione (10%) ai fini dell'erogazione; in caso di esito positivo del controllo dei carichi pendenti in corso di definizione, l'erogazione del contributo verrà sospesa fino agli esiti definitivi del procedimento penale.

¹⁰ D.Lgs. 159/2011

¹¹ Da controllare tramite Registro Nazionale Aiuti

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹² **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7) e 8).

Le **imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana** al momento della presentazione della domanda

- **Se aventi sede in un paese UE:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 1 e 2);
- **Se aventi sede in un paese extraeuropeo:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 1 e 2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale anch'essa accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 10), 11), 12) e 17) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando.

Per le **imprese prive di sede o unità locale in Toscana** al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 1) e 2) sono dichiarati sotto forma di impegno (compilando l'apposita dichiarazione) e devono risultare coerenti con le prescrizioni del bando sin dalla data di avvio a realizzazione del progetto, come rilevabile da visura camerale in sede di controllo di primo livello della richiesta di erogazione a titolo di anticipo/a saldo; eventuali giustificativi di spesa emessi prima della data di apertura della sede o unità locale in Toscana o eventuali costi relativi ad impegni giuridicamente vincolanti formalizzati prima di tale data, nonché giustificativi di spesa intestati ad una sede o unità locale non toscana non possono essere ammessi alle agevolazioni.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.2 Programmi di investimento ammissibili

Per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese si applica la procedura a sportello.

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto una specifica **proposta progettuale** (scheda di programma di investimento) corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.

La proposta progettuale comprende:

- relazione descrittiva del progetto
- prospetto dei costi per voci di spesa
- piano finanziario (fonti/impieghi).

3.2 Importi dell'investimento ammesso

¹²Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti

Il valore totale del progetto di investimento ammesso non può essere inferiore a € 8.000,00 e non può essere superiore a € 35.000,00. I progetti di investimento superiori saranno comunque ammessi fino all'importo di € 35.000,00 fermo restando l'obbligo di rendicontare l'intero valore dell'investimento.

3.3 Durata e termini di realizzazione del programma di investimento

Termine iniziale

La decorrenza del progetto è stabilita convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell'agevolazione.

Termine finale

Il progetto di investimento dovranno concludersi entro 9 mesi dalla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell'agevolazione.

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza adeguatamente motivata al soggetto gestore, una sola volta e per un massimo di 2 mesi. Le istanze di proroga, da presentarsi prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione del progetto, verranno valutate dal soggetto gestore e accolte qualora siano riscontrabili eventi eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla volontà dell'impresa.

L'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga verrà comunicata al richiedente, entro 30 giorni dall'istanza, dal soggetto gestore.

Il termine finale corrisponde alla data dell'ultimo pagamento imputato al progetto.

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere l'investimento oggetto di agevolazione e l'unità produttiva localizzata in Toscana, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 71/2017, per otto anni successivi all'erogazione del saldo.

3.4 Spese ammissibili

Sono ammesse le **spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda**. Conseguentemente anche la data di sottoscrizione di contratti, di conferme d'ordine o, in mancanza, di emissione di fatture deve essere successiva al giorno di presentazione della domanda.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito al paragrafo 3.3. per la realizzazione del programma di investimento.

Sono ammissibili le seguenti spese riferite ai programmi di investimento realizzati in Toscana di cui al paragrafo 3.1.

Spese per investimenti:

- beni materiali: impianti, macchinari, attrezzature e altri beni funzionali all'attività di impresa, opere murarie connesse all'investimento, quest'ultime nel limite del 50% delle stesse;
- beni immateriali. attivi diversi da quelli materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetti, licenze (esclusa l'autorizzazione a svolgere l'attività), know how o altre forme di proprietà intellettuale.

Spese per capitale circolante nella misura del 30% del programma di investimento ammesso: spese di costituzione così come definite dal Codice Civile, spese generali (utenze e affitto), scorte.

E' ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico; il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestato da un perito tecnico; le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestate da un perito tecnico.

Nell'ambito dei criteri generali sono ammessi al finanziamento le spese sopraelencate, riconoscendosi comunque al soggetto gestore di verificarne l'ammissibilità.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

Sono in ogni caso esclusi:

- i. le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da, amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- ii. gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- iii. i lavori in economia;
- iv. l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- v. gli interessi passivi;
- vi. i beni acquistati a fini dimostrativi;
- vii. imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario;
- viii. le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, ovvero tali spese sono ammissibili nel rispetto del cumulo di cui al paragrafo 3.7;
- ix. gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- x. l'avviamento;
- xi. beni acquistati con permuta e contributi in natura.

3.5 Caratteristiche del finanziamento

L'agevolazione viene concessa nella forma del microcredito a tasso zero, nella misura del **70%** del costo totale ammissibile, ovvero di importo non superiore a € 24.500,00.

La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento). È previsto inoltre un preammortamento tecnico massimo di 3 mesi.

Il rimborso avviene in rate trimestrali posticipate costanti.

Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera di G.R. 1246 del 22/12/2014 e ss.mm.ii.

Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale rischi Banca d'Italia e CRIF).

3.6 Intensità dell'agevolazione

I finanziamenti sono concessi nel rispetto dell'articolo 22 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Il valore nominale dell'aiuto concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02).

3.7 Cumulo

Gli aiuti sono concessi nel rispetto dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 651/2014.

In particolare gli aiuti con costi ammissibili esentati ai sensi del presente bando possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014.

Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) n. 651/2014.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro e/o l'inserimento nel documento della seguente dicitura:

"Spesa finanziata da Regione Toscana nell'ambito del

- POR FESR 2014-2020 Azione
- per Euro"

La somma del sostegno pubblico complessivamente fornito tramite prestiti e/o altri contributi non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Politiche di Sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive, è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese

“Toscana Muove” costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A, quale “soggetto gestore” individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso¹³.

4.2 Presentazione della domanda

Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di aiuto, pena l'esclusione di tutte le domande in cui esso figura. Possono presentare domanda anche soggetti già beneficiari di bandi attivati nell'Azione 3.5.1 del POR 2014-2020, purché, alla data della presentazione della domanda, abbiano completato il progetto e richiesto al soggetto gestore l'erogazione a saldo del precedente finanziamento concesso. Possono essere comunque presentate al massimo 2 domande nell'arco dei 12 mesi, comprese le domande per le quali ci sono state rinunce e revoche.

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line., previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema gestionale disponibile al sito Internet <http://www.toscanamuove.it>.

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

Le credenziali di accesso ottenute consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda di aiuto.

La domanda, che deve essere redatta in lingua italiana, consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico del portale <http://www.toscanamuove.it>. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente oppure dalla/e persone fisiche (futuro titolare, futuro/i socio/i e/o futuro legale rappresentante) se si tratta di impresa da costituire e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>).

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Il richiedente deve utilizzare lo schema di domanda disponibile sul sito del soggetto gestore e rilasciare tutte le dichiarazioni richieste.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla “presentazione” della domanda online, ossia all'invio telematico della stessa secondo le istruzioni che saranno rese disponibili dal sistema informativo.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

¹³ D.D. n. 5725 del 20.12.2013

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <http://www.toscanamuove.it>.

Successivamente all'invio della domanda il soggetto beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica contenente il numero di protocollo assegnato e la data di effettivo inoltro della domanda stessa.

4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

Tutta la documentazione deve essere redatta e presentata in lingua italiana.

1. Dichiarazioni a corredo della domanda rilasciate ai sensi del DPR 445/2000

- A) DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, punto 10) del paragrafo 2.2;
- B) DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA (ad eccezione dei liberi professionisti), punto 11) del paragrafo 2.2.;
- C) DICHIARAZIONE DI CUMULO, punto 17) del paragrafo 2.2;
- D) DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI requisito punto 7) del paragrafo 2.2 e DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITA' A CONTRARRE ai sensi dell' art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. requisito punto 6) del paragrafo 2.2;
- E) DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI¹⁴ requisito punto 12) del paragrafo 2.2;
- F) DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO, punto 8) del paragrafo 2.2;
- G) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA, requisito punto 13) antimafia.

2. Dichiarazioni a corredo della domanda rilasciate in carta libera

- H) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, di un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1 (requisiti di accesso di cui ai punti 1) e 2) per i liberi professionisti e le imprese privi di sede o unità operativa in Toscana al momento della domanda);
- I) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL/I TITOLARE/i EFFETTIVO/i, accompagnata da copia del documento di identità medesimo/i in corso di validità;

3. Documentazione a corredo della domanda

A corredo della domanda occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2, la seguente documentazione:

- L) PROPOSTA PROGETTUALE - PIANO FINANZIARIO – SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI, firmata digitalmente dal legale rappresentante; per le imprese di destinatari di ammortizzatori sociali idonea documentazione attestante il possesso di detto requisito;
- M) SCHEDA PER REDDITIVITA' ECONOMICA (cash flow)

¹⁴ Ai sensi della *Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato)*

Documentazione da allegare:

Per tutte le imprese (tranne i liberi professionisti):

- a) conto economico preconsuntivo aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda ove disponibile;
- b) conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post-investimento con breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa.

Per le imprese obbligate alla pubblicazione del bilancio: la documentazione sarà acquisita d'ufficio del soggetto gestore.

Per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di pubblicazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima;

Per le sole imprese in contabilità semplificata e liberi professionisti, con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima due dichiarazioni dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa.

Per le sole persone fisiche conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post-investimento con indicazione delle precedenti esperienze professionali dell'imprenditore o dei soci promotori, delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa e delle prospettive di sviluppo.

N) DOCUMENTAZIONE FORNITA DA IMPRESA STRANIERA priva di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, secondo le indicazioni riportate nelle "Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa estera" allegate alla domanda;

O) DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI PRIORITA'.

Nel caso di domanda presentata da persone fisiche la documentazione obbligatoria è la seguente:

- I) proposta progettuale e relativa documentazione di cui alla suindicata lettera L) e la documentazione economico finanziaria di cui alla lettera M);
- II) dichiarazione d'intenti, di costituzione d'impresa o di inizio attività di libero professionista con le caratteristiche di cui al paragrafo 2.1., entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione della domanda alla persona fisica e impegnativa di trasmissione della ulteriore documentazione obbligatoria suindicata prevista, nonché della dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 da possedere alla data di costituzione dell'impresa (per i liberi professionisti alla data di inizio attività risultante all'Agenzia delle Entrate) e della variazione della posta elettronica certificata dichiarata in domanda;
- III) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
- IV) successivamente alla costituzione dell'impresa ed entro e non oltre 30 giorni dalla data di costituzione dell'impresa (o dell'inizio attività per i liberi professionisti) invio, tramite portale, della ulteriore documentazione obbligatoria relativa all'impresa costituita e/o all'inizio attività per i liberi professionisti, di cui alle lettere da A) a I), N) e O) nonché della dichiarazione del

possesto da parte dell'impresa costituita e/o del libero professionista dei requisiti di cui al paragrafo 2.2. alla data di costituzione dell'impresa stessa (per i liberi professionisti alla data di inizio attività risultante all'Agenzia delle Entrate).

Le domande mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.4.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.3.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità (vd. Paragrafo 5.2), nella quale verranno anche esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.4):
- esiti istruttori e concessione dell'agevolazione (vd. paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4).

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3), 4), 5), 9), 14), 15), 16), 17), 18) del paragrafo 2.2., e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai 1) e 2) se posseduti al momento della presentazione della domanda, oppure (se non posseduti al momento della domanda) l'impegno relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento (punto 2), di un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1 (punto 1);
- ammissibilità delle spese previste.

Tutte le verifiche di questa fase sono effettuate d'ufficio e con controllo puntuale.

Con riferimento ai requisiti di cui ai punti 14) e 15) del paragrafo 2.2. sarà verificato:

- redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito intesa come possesso di un cash flow annuo almeno pari alla somma delle rate di rimborso annuali previste, verificata a seguito della compilazione del relativo modello disponibile sul portale

- regolarità del rimborso di altri finanziamenti (Centrale Rischi Banca d'Italia e CRIF).

Nel caso di **persone fisiche**, l'attività istruttoria è diretta ad accertare la pertinenza e la congruità delle spese previste, la regolarità della domanda e della documentazione allegata, nonché la redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito intesa come possesso di un cash flow annuo almeno pari alla somma delle rate di rimborso annuali previste, verificata a seguito della compilazione del relativo modello (cfr. allegato disponibile sul portale).

In caso di esito positivo sarà inviata alla persona fisica una comunicazione di ammissibilità della domanda con relativa assunzione di prenotazione delle risorse oppure, in caso di esito negativo, una comunicazione di inammissibilità della domanda.

Nel caso in cui il richiedente non proceda alla costituzione dell'impresa, entro sei mesi dalla data della suddetta comunicazione di ammissibilità, e non invii la documentazione obbligatoria di cui al punto IV) del paragrafo 4.3 entro il termine ivi indicato, il soggetto gestore procede all'annullamento della riserva suindicata e alla comunicazione dell'inammissibilità al beneficio con le modalità di cui al paragrafo 5.5.

Si precisa che l'effettiva concessione del microcredito, con le modalità di cui al successivo paragrafo 5.4, avverrà successivamente all'esito positivo dell'istruttoria della documentazione obbligatoria di cui al punto (IV) del paragrafo 4.3, diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni¹⁵.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, entro il termine di 10 giorni suindicato, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;

¹⁵ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3), 4), 5), 9) 14), 15), 16), 17¹⁶), 18), di cui al paragrafo 2.2; l'assenza dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) nel caso in cui il richiedente ha dichiarato di possederli al momento della domanda;
- l'assenza del progetto e mancato rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 3.1 e 3.4;
- mancata costituzione dell'impresa, entro sei mesi dalla data della suddetta comunicazione di ammissibilità alla persona fisica e mancato invio della documentazione obbligatoria di cui al punto IV) del paragrafo 4.3 entro il termine ivi indicato.

A parità di data di presentazione della domanda (giorno, ora, minuto e secondo), sarà data priorità a :

1. imprese ubicate nelle aree di crisi individuate dalla Giunta Regionale;
2. imprese giovanili;
3. imprese femminili;
4. imprese che intendono usufruire oppure hanno usufruito di servizi di supporto integrati forniti da incubatori d'impresa;
5. imprese che prevedono aumento occupazionale aggiuntivo rispetto a quello dei soci e del titolare;
6. imprese localizzate nelle aree interne ai sensi della dgrt n. 289/2014 e ss.mm.ii
7. possesso del Rating di legalità.

5.5 Esiti istruttori

L'attività istruttoria si conclude entro **45 giorni** dalla data di presentazione della domanda di agevolazione fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni come previsto al paragrafo 5.3, con la comunicazione della concessione o di non ammissibilità al soggetto richiedente dal soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it>.

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 5.3, di 75 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Per le domande presentate da persone fisiche il completamento dell'attività istruttoria, successiva alla costituzione dell'impresa (per i liberi professionisti alla data di inizio attività risultante all'Agenzia delle Entrate), si conclude entro **45 giorni** dalla presentazione della documentazione obbligatoria prevista al punto IV) del paragrafo 4.3, fatto salvo eventuale periodo di sospensione per integrazioni come previsto al paragrafo 5.3.

La documentazione relativa al "tutoraggio" di cui al paragrafo 5.8, che sarà inviata dal soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it>, deve essere inviata dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla data della comunicazione della concessione, pena la revoca dell'agevolazione.

¹⁶Fatta salva la possibilità di rideterminare il contributo in materia di cumulo e normativa De Minimis

Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai beneficiari secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda nei limiti della disponibilità dei fondi. Eventuali progetti dichiarati ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse andranno a costituire l'elenco delle domande ammesse ma non finanziate ordinate cronologicamente. In caso di sopravvenute risorse disponibili il soggetto gestore si riserva di mantenere la validità di detti elenchi e di provvedere al finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

5.6 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione

Dopo la concessione ed entro 120 giorni dalla data di comunicazione della concessione, il soggetto gestore effettua i controlli a pena di decadenza in relazione ai requisiti **autocertificati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:**

- Controlli a campione pari al 10 % i soggetti ammessi a contributo e non finanziati in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 6), 7), 8), 10), 11), 12) e 17);
- Controlli su un campione pari al 10 % dei soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti 6), 7), 8), 10), 11), 12) e 17);

Il requisito di cui al **punto 13) (antimafia)** del paragrafo 2.2 è verificato d'ufficio con controllo puntuale su tutti i soggetti ammessi a contributo.

In presenza di domande ammesse e non finanziate, al momento della effettiva concessione sarà verificata la sussistenza dei requisiti che devono essere mantenuti ai sensi del paragrafo 6.1 "Obblighi del beneficiario".

Le imprese che risultano associate/collegate ad imprese estere per il **controllo del requisito di dimensione d'impresa** sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito:

http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html, oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente¹⁷, purché asseverate da un revisore legale.

5.7 Rinuncia all'agevolazione

L'impresa deve comunicare la rinuncia al contributo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione. La comunicazione deve avvenire, tramite piattaforma <http://www.toscanamuove.it>, al soggetto gestore. In questo caso il soggetto gestore adotta un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione¹⁸ come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la decadenza dell'agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale, nonché il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all'adozione dell'atto di revoca.

¹⁷ Raccomandazione (CE) 6-5-2003/361CE, D.M. MAP 18/04/2005, Regolamento (CE) n. 651/2014

¹⁸ Art. 24, L.R. n. 71/2017

Qualora il richiedente sia persona fisica che intende costituire impresa, il termine per la rinuncia decorre dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione.

5.8 Attività di Tutoraggio

In attuazione del DM 176/2014 (Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), saranno prestati a favore dei soggetti beneficiari i servizi di cui ai punti a) e g) dell'art. 3 dello stesso DM 176/2014 “Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio”, di seguito elencati:

A1) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività.

Per il servizio è prevista la compilazione da parte del soggetto beneficiario di un questionario, da inviare al soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione, contenente, tra l'altro:

- dati sul bilancio (previsionale per le imprese di nuova costituzione);
- dati su esposizione nei confronti delle banche e di altri soggetti finanziatori;
- dati relativi a n. dipendenti, anni di attività
- dati relativi a modalità organizzative (sistema di gestione; organizzazione aziendale);
- informazioni sui livelli di tecnologia presenti (hardware, software, digitalizzazione di processi);
- informazioni sulle strategie di mercato.

Entro 5 giorni dalla ricezione del questionario compilato il gestore comunica tramite PEC o tramite il portale www.toscanamuove.it il nome e i recapiti del tutor assegnato.

Il tutor fornirà all'impresa il servizio di “supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività” tramite un'analisi, svolta sulla base dei dati e informazioni disponibili nel questionario. Al termine di questa analisi il tutor fornirà un report contenente un giudizio sulla strategia definita dall'impresa ed eventuali suggerimenti per soluzioni migliorative. La comunicazione dell'esito dell'analisi del questionario verrà inviata all'impresa tramite PEC o comunicazione tramite portale entro 60 giorni dal ricevimento del questionario compilato e, se richiesto dall'impresa, verrà discussa di persona a seguito di un appuntamento presso uno dei punti presenti nella provincia di riferimento dell'impresa beneficiaria.

A2) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

L'erogazione di questo servizio si colloca in un momento seguente a quello del servizio A1 ed è finalizzato a: monitorare lo stato di salute dell'impresa dopo l'erogazione del finanziamento agevolato; valutarne gli impatti sull'operatività della stessa; identificare eventuali criticità nell'implementazione del progetto e dei risultati attesi ed eventuali scostamenti; suggerire soluzioni correttive per eventuali problemi riscontrati.

Per il servizio A2, sei mesi dopo l'invio del report di cui al servizio A1, il tutor invierà all'impresa beneficiaria un nuovo questionario per valutare lo stato di salute dell'azienda. In tale questionario dovranno essere rilevate le principali macro voci di bilancio che hanno caratterizzato la gestione aziendale dell'ultimo semestre e le eventuali criticità che l'impresa sta riscontrando nella realizzazione del progetto imprenditoriale.

La compilazione del questionario consentirà al tutor, tramite appositi algoritmi, di ricavare degli indicatori che, sulla base delle caratteristiche economico-finanziarie delle imprese e della loro dimensione, danno indicazioni sullo stato di salute delle stesse tramite:

analisi della redditività – per misurare la capacità di rafforzamento nel tempo del patrimonio dell'azienda e del suo valore corrente;

analisi patrimoniale – per misurare il grado di dipendenza finanziaria da fonti di terzi;

analisi finanziaria e solvibilità – per misurare la capacità dell'impresa di onorare gli impegni finanziari assunti verso i finanziatori.

In caso di difficoltà nella compilazione del questionario, lo stesso potrà essere compilato insieme al tutor, previo appuntamento presso uno degli sportelli disponibili sulla provincia.

Il gestore dovrà raccogliere i questionari compilati dai beneficiari entro due mesi dalla data di invio. Una volta ricevuto il questionario il tutor procederà ad analizzare i dati e a rilevare lo stato di salute dell'impresa. Gli esiti di questa analisi dovranno essere comunicati entro 60 gg. dalla ricezione dei documenti compilati. Qualora siano riscontrate criticità o scostamenti significativi dei dati rispetto a quanto emerso dal servizio A1, il tutor darà all'impresa delle indicazioni sulle possibili azioni correttive da mettere in atto.

Il tutor sarà reperibile via telefono (con orari e modalità da concordare con l'impresa beneficiaria) e via email per i 24 mesi successivi all'erogazione a saldo del finanziamento ed, in particolare, il tutor dovrà rispondere ad eventuali richieste di incontro entro i successivi 3 giorni lavorativi. Il ruolo del tutor sarà anche quello di verificare che il progetto imprenditoriale continui e che l'impresa sia in regola con il piano di rientro del finanziamento nei confronti della Regione Toscana.

Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nella realizzazione dell'investimento previsto o nella realizzazione del piano d'impresa, il tutor dovrà intensificare l'attività di assistenza e la frequenza dei contatti.

6. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

6.1 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi.

- 1) realizzare il progetto ammesso. Il progetto s'intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti e le spese sono sostenute nella misura minima dell'80% dell'importo dell'investimento ammesso, come previsto dal bando, salvo il caso di approvazioni di variazioni autorizzate ai sensi del paragrafo 7.1 del bando, fermi restando gli importi ammissibili di cui al paragrafo 3.2. La percentuale di realizzazione viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati;
- 2) realizzare il progetto entro 9 mesi dalla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell'agevolazione, salvo proroga concessa ai sensi del paragrafo 3.3. del bando;
- 3) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto/investimento ;
- 4) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto/investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
- 5) comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento dell'investimento e richiedere al soggetto gestore l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto di investimento e al soggetto beneficiario/obbligato/debitore secondo le modalità dettate dal bando, compresa la variazione della posta elettronica certificata dichiarata in domanda;
- 6) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto /investimento comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di

cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;

- 7) rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento; in particolare per le agevolazioni cofinanziate dalla CE, il soggetto beneficiario finale è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5) per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati. La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020 tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del fondo FESR;
- 8) rispettare il divieto di cumulo, impegnandosi a non cumulare altre agevolazioni per lo stesso progetto/investimento; in particolare il beneficiario si impegna a estinguere anticipatamente le altre agevolazioni sotto forma di finanziamento ottenute. La prova dell'avvenuta estinzione del finanziamento agevolato dovrà essere allegata alla richiesta di erogazione di cui al paragrafo 8.3;
- 9) sottoscrivere il piano di rientro e restituire il finanziamento secondo le scadenze ivi indicate;
- 10) mantenere per tutta la durata del progetto/investimento e fino all'erogazione a saldo, i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2: 1. CCIAA, 2. sede, 3. durc, 4. procedure concorsuali (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti), 6.D.Lgs. n.231/2001, 7. casellario giudiziale, 12. caporalato, 13. antimafia, 18. impresa attiva e le priorità previste dal bando;
- 11) mantenere anche per 8 anni successivi all'erogazione a saldo i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2 paragrafo 2.2 ed inoltre:
 - a) l'investimento oggetto di agevolazione, i livelli occupazionali relativi alla priorità, e l'unità produttiva localizzata in Toscana, ossia di impegnarsi a non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato, salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto. Il bene può essere sostituito con uno avente caratteristiche analoghe o superiori, in questo caso l'impresa deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;
 - b) essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

7.1 Modifiche dei programmi di investimento

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di investimento, la ripartizione per voci di spesa o il piano finanziario, fermo restando:

- l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto all'importo dell'investimento ammesso indicato nella comunicazione di concessione;
- le proroghe temporali autorizzate sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal paragrafo 3.3. del bando;
- il rispetto dei limiti di cui al paragrafo 3.2;
- il rispetto dei paragrafo 3.1, 3.4 e 3.5;
- il rispetto della percentuale minima di realizzazione dell'80% del progetto ammesso; è ammessa una realizzazione del programma inferiore all'80% a condizione che l'investimento realizzato sia un lotto funzionale autonomo, fermi restando i limiti stabiliti dal paragrafo 3.2 e 3.4 con riferimento alle singole voci di spesa;

Le richieste di variazione devono essere presentate in forma di istanza *on line* mediante l'accesso alla piattaforma <http://www.toscanamuove.it>, durante il periodo di realizzazione del progetto, e sono sottoposte a istruttoria e autorizzazione da parte del soggetto gestore.

Le variazioni relative a forma giuridica, denominazione e proprietà, sede o unità locale destinatarie dell'intervento e titolare effettivo devono essere comunicate, in forma di istanza *on line* mediante l'accesso alla piattaforma <http://www.toscanamuove.it>, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il soggetto gestore verifica le suddette variazioni con riferimento al rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dal bando.

L'esito dell'istruttoria è comunicato dal soggetto gestore al soggetto beneficiario, tramite la piattaforma <http://www.toscanamuove.it>, entro 45 giorni dalla richiesta.

Qualora in fase di istruttoria emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni¹⁹.

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il soccorso istruttorio, di 75 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

7.2 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento

Per periodo di mantenimento si intende n. 8 anni successivi all'erogazione del saldo.

1. Casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo (modifica del soggetto beneficiario)

In questi casi il soggetto gestore procede con le modalità di seguito indicate a seconda della tipologia del beneficio concesso.

¹⁹ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. Casi in cui la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo

In questi casi il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.71 Reg.1303/2013 e soggetto debitore obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato.

Tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di redditività economica, regolarità rimborso altri finanziamenti; in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del suddetto requisito entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido. Nei suddetti casi il nuovo soggetto si impegna al rispetto del piano di rientro.

3. Casi in cui la modificazione interviene dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata (modifica del soggetto debitore)

Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (8 anni), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore).

In questo caso non si tratta di modifica del beneficiario, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato.

Nel caso di finanziamenti agevolati, tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di redditività economica, regolarità rimborso altri finanziamenti in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso di detti requisiti, entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido.

Nei suddetti casi il nuovo soggetto si impegna al rispetto del piano di rientro.

7.3 Procedura di modifica

La domanda di modifica del soggetto beneficiario e/o di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni e soggetto debitore, deve essere presentata al soggetto gestore entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

Il soggetto gestore, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

L'esito dell'istruttoria è comunicato dal soggetto gestore al soggetto beneficiario, tramite la piattaforma <http://www.toscanamuove.it>, entro 45 giorni dalla richiesta.

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni²⁰.

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il soccorso istruttorio, di 75 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

Le agevolazioni concesse e non erogate, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

7.4 Fattispecie di modifica del soggetto beneficiario

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione.

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

²⁰ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine,

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

8. EROGAZIONE. RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed il termine di completamento dell'investimento.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione.

Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

***"Documento contabile finanziato a valere sul POR FESR Toscana 2014 - 2020 – Fondo
microcredito Azione 3.5.1
ammesso per l'intero importo o per l'importo di
Euro"***

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>, con riferimento agli attivi materiali ed immateriali

- relazione attestante la realizzazione dell'investimento;
- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della fornitura eseguita;
- copia conforme degli atti relativi all'acquisizione di attivi materiali e immateriali;
- bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;
- dichiarazione relativa agli indicatori previsti dal monitoraggio fisico POR Creo FESR 2014-2020.

La rendicontazione è approvata dal soggetto gestore con comunicazione sul portale <http://www.toscanamuove.it>.

8.2 Rimodulazione e riduzione dell'investimento e della relativa agevolazione

La rimodulazione o riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al capitolo 7, ovvero di istruttoria della rendicontazione delle spese presentate, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. n. 71/2017, purché autorizzata.

8.3 Modalità di erogazione, piano di rientro e restituzione del finanziamento

Erogazione

L'erogazione del finanziamento avviene su istanza del beneficiario al soggetto gestore esclusivamente attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>, con le seguenti modalità:

- a titolo di anticipo, dopo la comunicazione di concessione, per un importo non superiore all'80% del finanziamento concesso da erogare entro 45 giorni dalla richiesta, senza rilascio di fideiussione da parte dell'impresa;
- a saldo, a seguito di approvazione della rendicontazione totale dell'investimento, erogato entro 90 giorni dalla richiesta.

L'erogazione del finanziamento in anticipo o a saldo avverrà compatibilmente con le disponibilità presso il soggetto gestore alimentate dalla Regione Toscana tenuto conto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

A seguito dell'approvazione della rendicontazione finale, il soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere con firma digitale del legale rappresentante il "piano di rientro" che sarà definito in relazione all'esatto ammontare del microcredito erogato calcolato sulla base del progetto effettivamente realizzato e correttamente rendicontato e che contiene:

- a) importo complessivo finanziato;
- b) modalità di pagamento delle rate;

- c) durata del preammortamento;
- d) numero delle rate, scadenza e relativi importi;
- e) termine del piano di ammortamento.

Successivamente il soggetto gestore provvede all'erogazione del saldo.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo o a saldo) sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti 1), 2), 3), 4) ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, 12), 13) se scaduto, e 18) di cui al paragrafo 2.2.

Con riferimento al punto 12) il soggetto beneficiario a seguito dell'istanza di erogazione del saldo dovrà allegare alla richiesta una nuova "Dichiarazione del rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso".

Con riferimento al punto 13) il requisito viene controllato qualora l'erogazione sia richiesta dopo i 120 giorni dalla data di comunicazione della concessione. Detto requisito viene comunque ricontrollato in caso di documentazione scaduta.

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, decorso il termine di trenta giorni per la verifica del requisiti 13) antimafia, il soggetto gestore potrà procedere all'erogazione dell'agevolazione, previa acquisizione dell'autocertificazione rilasciata da parte del soggetto beneficiario ed in tal caso l'erogazione del beneficio sarà sottoposta a condizione risolutiva.

Sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il soggetto gestore procederà alla verifica con controlli a campione del 10%.

Con riferimento al requisito 12) di cui al paragrafo 2.2. l'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", il soggetto gestore procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 6) e 7) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Rimborso del finanziamento

Successivamente all'erogazione del saldo ha inizio il rimborso dell'aiuto erogato, mediante pagamento di rate trimestrali posticipate costanti nella misura indicata dal "Piano di rientro".

Nella fase di rimborso del finanziamento agevolato, il Beneficiario può presentare istanza, alternativamente, di rimodulazione del piano di ammortamento o di differimento del pagamento, con le modalità stabilite nella Delibera G.R. n.1246 del 22/12/2014 e s.m.i..

Il mancato pagamento alle scadenze indicate, anche di una sola rata, darà diritto alla Regione Toscana di richiedere al Beneficiario l'immediato pagamento di tutto il credito residuo, senza necessità, per la medesima, di provvedere alla costituzione in mora, secondo quanto previsto dall'Ordinamento Contabile della Regione Toscana (D.P.G.R. 19/12/2001, n.61/R s.m.i.).

Entro 30 giorni successivi alla scadenza della rata insoluta il soggetto gestore provvederà ad inviare apposito "Sollecito di pagamento". Entro 30 giorni da tale richiesta il beneficiario dovrà provvedere al pagamento. In alternativa, il beneficiario potrà avvalersi della rimodulazione del piano di ammortamento o del differimento del pagamento di cui alla citata Delibera G.R. n.1246/2014 e s.m.i..

Qualora il beneficiario non abbia effettuato alcuna richiesta o, in alternativa, non abbia provveduto al pagamento, sarà avviato il procedimento di revoca con le modalità di cui al paragrafo 9.3.

E' facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'aiuto rimborsabile concesso. Qualora il versamento anticipato non estingua completamente il debito residuo, le somme verranno imputate:

- quale rimborso delle rate con scadenza più prossima;
- quale rimborso delle rate con scadenza più remota;
- quale rimborso proporzionale di tutte le rate a scadenza.

La scelta del modo in cui imputare il rimborso anticipato è a discrezione del Beneficiario, che dovrà indicarlo al momento della richiesta scritta di anticipo rimborso. In mancanza di tali indicazioni sarà il soggetto gestore ad effettuare tale scelta. In ogni caso il soggetto gestore provvederà a rimettere al Beneficiario un nuovo piano di rientro.

8.4 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, il soggetto gestore procederà a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di **revoca**, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dall'accordo integrativo (ove ricorre) e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.5 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di rendicontazione e di erogazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 gg. Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di rendicontazione ed erogazione.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.²¹ dal ricevimento.

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il soccorso istruttorio, di 75 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di anticipo e 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di saldo.

9. REVOCA, PROCEDURE DI REVOCA E SANZIONI

9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

²¹Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

- indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al paragrafo 6.1;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione;
- mancata realizzazione del progetto;
- esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione di cui al paragrafo 5.6;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'unità produttiva in Toscana;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'investimento oggetto di agevolazione e l'incremento occupazionale relativo alla priorità.

Il mancato rispetto del piano di rientro determina la revoca del beneficio del termine, a meno che esso non faccia venir meno uno o più requisiti che di per sé determinerebbero la revoca totale dell'agevolazione.

9.2 Revoca parziale

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2018, salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando.²² In questo caso, l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in ogni caso non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa. In questo caso, fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento, l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; quinto anno o frazione inferiore e l'ottavo anno, revoca pari al 50 per cento.

9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale, parziale o del beneficio del termine, procedendo anche al **recupero delle risorse** eventualmente erogate.

Il soggetto gestore e/o l'amministrazione regionale comunicano al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca entro 30 giorni dall'accertamento del presupposto di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegnano ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

²² Art. 22, L n. 71/2017

Il soggetto gestore e/o l'amministrazione regionale esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, è comunicata al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.).

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'agevolazione.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorso 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

Come stabilito dalla L.R. n. 71/2017, in caso di revoca dell'agevolazione successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione²³ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale²⁴.

Attualmente le tariffe sono le seguenti:

Costo di istruttoria	Costo di erogazione
Euro 451,00	Euro 549,00

9.5 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso, nonché per i casi di revoca previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 e in caso di revoca parziale previsti all'articolo 22 della L.R. n. 71/2017, il Beneficiario **non può accedere a contributi**

²³Art. 24, L.R. n. 71/2017

²⁴ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 23, comma 2 L.R. n. 71/2017.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Giancarlo Galardi (dati di contatto: email: dpo//@regione.toscana.it / rpdpd@regione.toscana.it).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

I responsabili esterni del trattamento sono

- Fidi Toscana S.p.A. nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Fidi Toscana S.p.A. - Viale Giuseppe Mazzini 46 - 50132 Firenze. Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 055/23.84.1, fax. 055/21.28.05, e-mail: privacy@fiditoscana.it o reclami@fiditoscana.it. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Fidi Toscana.

- ARTIGIANCREDITO TOSCANO, Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa, Società Cooperativa, in forma abbreviata "ACT soc. coop.". Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 055/737841, fax.

055/7378400, e-mail: act@artigiancreditotoscana.it o alla PEC 19500@actaliscertymail.it. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Artigiancredito Toscano.

- Artigiancassa S.p.A. nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Roma, Via Cristoforo Colombo 283/A - 00147 Roma. Per l'esercizio dei suoi diritti può effettuare una specifica richiesta attraverso uno dei seguenti canali di contatto: telefono 06/58451, fax. 06/5899672, e-mail: dirittiprivacy@artigianacassa.com, pec: dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it. La sua richiesta verrà presa in carico, per la sua gestione, dal Data Protection Officer (DPO) di Artigiancassa S.p.A.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it [<mailto:urp_dpo@regione.toscana.it>](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive Dr.ssa Elisa Nannicini.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.

Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste a:

- Toscana Muove (www.toscanamuove.it): info@toscanamuove.it ; numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.
- Giovanisì (www.giovanisi.it): e-mail: info@giovanisi.it ; numero verde 800098719 (lun-ven, ore 9.30-16)

10.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure tramite il portale <http://www.toscanamuove.it>.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC o tramite il portale <http://www.toscanamuove.it> nei casi previsti dal presente bando (l'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione).

A tal fine, le imprese partecipanti dovranno inserire i riferimenti della propria casella PEC nella procedura online di presentazione della domanda definitiva e dovranno comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della propria casella PEC.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

COMUNITARIA

REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

NAZIONALE

REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”

DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”

LEGGE 19-03-1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”

LEGGE 07-08-1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

LEGGE 27-12-1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)

D.LGS. 31-03-1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”

D.LGS. 10-03-2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”

D.P.R. 28-12-2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

D.LGS. 08-06-2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

D.P.R. 14-11-2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”

D.LGS. 07-03-2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”

D.P.C.M. 23-05-2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea”

D.LGS. 09-04-2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Infortuni sul Lavoro)

D.LGS. 27-01-2010, n. 39 “Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”

D. LGS. 06-09-2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 “Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183”

D.L. 24-01-2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27

D.L. 07-05-2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94”

LEGGE 06-11-2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - “Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62”

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 “Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti”

D. LGS. 14-04-2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 “Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi”

D.M. 14-01-2014 “Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”

DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”

D.M. 30-01-2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)

LEGGE 22-05-2015, N. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”

L. n. 208 del 28-12-2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”

D. LGS. 18-04-2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”

D. LGS. 12-05-2016, n. 75 “Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - “Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità”.

D. LGS. 25-05-2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

REGIONE TOSCANA

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 “Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445”

L.R. 26-01-2004, n. 1 del “Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “rete telematica regionale Toscana”

L.R. 13-07-2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”

L.R. 23-07-2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”

L.R. 05-10-2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza”;

DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 “Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies”

DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”

DELIBERA G.R. n. 1246 del 22-12-2014 “Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009”

L.R. 07-01-2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”

DELIBERA G.R. n. 72 del 16-02-2016 “Delibera di Giunta relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese”

DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 “Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro”

DELIBERA G.R. n. 240 del 20-03-2017 “POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti”

DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 “L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990”

L.R. 05-06-2017, n. 26 “Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014”

DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 “Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011”

L.R. 12-12-2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”